



PARERE MOTIVATO
n.99 del 9 Luglio 2018

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante allo strumento urbanistico generale tramite procedura suap per l'insediamento di una nuova unità produttiva della Ditta Edilnoleggi Valente s.r.l. Comune di Bolzano Vicentino (VI).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUUV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUUV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 9 luglio 2018 come da nota di convocazione in data 6 luglio 2018 prot. n. 287008.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dall'Ufficio Suap del Comune di Bolzano Vicentino con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.73369 del 26.02.2018 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante allo strumento urbanistico generale tramite procedura suap per l'insediamento di una nuova unità produttiva della Ditta Edilnoleggi Valente s.r.l.;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.770 del 25.05.18 assunto al prot. reg. al n.195980 del 28.05.18 del Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione;
- Parere n.196220 del 28.05.18 del Genio Civile di Vicenza;
- Parere n.57961 del 4.06.18 assunto al prot. reg. al n.209258 del 4.06.18 dell'ULSS8;
- Parere n.7735 del 14.06.18 assunto al prot. reg. al n.228696 del 15.06.18 di Viacqua;
- Parere n.40786 del 19.06.18 assunto al prot. reg. al n.237013 del 21.06.18 del Settore Protezione Civile della Provincia di Vicenza;
- Parere n.60782 del 21.06.18 assunto al prot. reg. al n.236280 del 21.06.18 di ARPAV;
- Parere n.15619 del 22.06.18 assunto al prot. reg. al n.239587 del 25.06.18 del Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 50/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE l'istanza si riferisce ad un intervento SUAP ai sensi della LR 55/2012 in Comune di Bolzano Vicentino. L'intervento proposto consiste nel nuovo insediamento produttivo su un terreno di proprietà della Ditta Edilnoleggi Valente. La Ditta Edilnoleggi Valente srl è un'azienda di affermata esperienza per servizi specialistici di noleggio ponteggi multidirezionali e tradizionali ed è presente in tutto il territorio nazionale. La composizione delle strutture del nuovo insediamento sarà formata oltre che dal fabbricato esistente a destinazione mista da altri tre fabbricati. L'area d'intervento è localizzata in Via Chiodo, classificata come "Zona E" nella Var 01 P.I.; su questa insiste all'oggi un fabbricato con superficie coperta pari a 347 mq e relativi spazi pertinenziali, a parcheggio, e di utilizzo "scoperto" dell'attività. La zona interessata risulta attualmente quindi parzialmente edificata, con presenza minima di opere di urbanizzazione. Per l'ambito si prevede :

- a. Il riordino e la sistemazione, anche spaziale e a terra, dell'edificio esistente e relativa pertinenzialità, a destinazione residenziale e uffici, mantenendo la superficie coperta esistente, pari a 347 mq; il riordino dell'ambito prevede anche la qualificazione dell'area destinata a parcheggio nonché la sua accessibilità da Via Chiodo;
- b. La realizzazione (A) di un nuovo fabbricato (tipologia capannone), con superficie coperta pari a 3.000 mq, nel margine ovest dell'area, comprensivo di un piazzale pertinenziale realizzato in massetto in cemento armato con superficie pari a 6.147 mq;



- c. La realizzazione (B) di un nuovo fabbricato (tipologia capannone), con superficie coperta pari a 356 mq, nel margine ovest dell'ambito pertinenziale dell'edificio originario;
- d. La realizzazione (C) di un nuovo fabbricato (tipologia capannone), con superficie coperta pari a 542 mq, nel margine nord dell'ambito pertinenziale dell'edificio originario;
- e. La realizzazione (P) di un ambito a parcheggio di superficie pari a 1.277 mq a servizio dei fabbricati sopra descritti, realizzato in adiacenza nord dell'ambito pertinenziale e parcheggio originario;
- f. La realizzazione di superficie a verde primario pari a 1.501 mq e a verde secondario pari a 1.500 mq lungo il fronte stradale di Via Chiodi, come qualificazione e mitigazione del bordo insediativo e fronte strada; la dotazione di standard complessiva prevista, tra verde e parcheggi, è pari a 4.278 mq, ovvero il 42,78% della superficie complessiva di intervento (pari a 10.000 mq).
- g. Il rimanente dell'ambito complessivo, escluse le aree sopra descritte e gli spazi della mobilità, è mantenuto come piazzale in ghiaia, per una superficie complessiva pari a 16.605 mq.

Come emerge nella relazione specialistica denominata *"Relazione Tecnica del processo depurativo delle acque"*, la totalità delle acque cadute sui piazzali pavimentati verranno convogliate al bacino di laminazione previo il passaggio dall'opera di depurazione e disoleazione prevista. Le acque provenienti dalle coperture verranno indirizzate con percorsi autonomi verso il bacino di laminazione previsto. Inoltre, relativamente alla gestione delle acque meteoriche viene rispettata quanto previsto dall'art. 39 del PTA, prevedendo anche al dimensionamento di un depuratore per acque meteoriche di prima pioggia con tipologia di trattamento previsto di accumulo e rilancio per una superficie di utilizzo di 7000 mq. arrivando a dimensionare una vasca di accumulo di 35 mc.

Le trasformazioni si inseriscono in ambito periurbano, non interessano ambiti di particolare valenza naturalistica e paesaggistica. I principali fattori perturbativi sono associati alla realizzazione delle opere tipici dei cantieri per la costruzione di edifici, comunque temporanei e possono essere tenuti sotto controllo mediante l'adozione di opportune misure e procedure in fase di cantiere, come evidenziato nel RAP.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUUV, in data 9 luglio 2018, dalla quale emerge che l'istanza relativa alla Variante allo strumento urbanistico generale tramite procedura Suap per l'insediamento di una nuova unità produttiva della Ditta Edilnoleggi Valente s.r.l., in Comune di Bolzano Vicentino, non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione, dovranno essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare e nelle relazioni tecniche specialistiche (Relazione Tecnica del Processo Depurativo delle Acque, Relazione Tecnica in riferimento al Piano di Tutela delle Acque, Studio di compatibilità Idraulica e Relazione Geologica con elementi geotecnici), con le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione istruttoria tecnica VincA 50/2018.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante allo strumento urbanistico generale tramite procedura Suap per l'insediamento di una nuova unità produttiva della Ditta Edilnoleggi Valente s.r.l. nel Comune di Bolzano Vicentino, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare e nelle relazioni tecniche specialistiche (Relazione Tecnica del Processo Depurativo delle Acque, Relazione Tecnica in riferimento al Piano di Tutela delle Acque, Studio di compatibilità Idrastica e Relazione Geologica con elementi geotecnici);
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VInCA:
 1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Lycaena dispar*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Coluber viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Elaphe longissima*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*;
 2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;



4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Comune di Bolzano Vicentino, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
- è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Mastia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 5 pagine